

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione scientifica non profit, denominata:

Società Mediterranea di Ortottica (SMO)

(Mediterranean Society of Orthoptic)

ARTICOLO 2

La Società ha per scopo lo studio dell'apparato oculo motore e della sensorialità della visione binoculare, gli aspetti epidemiologici, preventivi, diagnostici, clinici, terapeutici, riabilitativi e di profilassi delle anomalie della visione; la loro comunicazione scientifica, nonché la formazione, l'aggiornamento e la promozione della qualità professionale degli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia allo scopo di migliorarne la competitività; ed il collegamento organico con altre associazioni scientifiche aventi affinità di intenti. Le attività della società saranno operate con una particolare attenzione nei confronti dei paesi del Mediterraneo. La sede legale della Società è in Catania, Via Asilo Sant'Agata n. 74, presso lo studio legale Basile.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060 ed è prorogabile su decisione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5

Dei Soci

Soci ordinari : Ortottisti – Assistenti di Oftalmologia

Soci onorari: personalità di ogni Paese, con particolari meriti scientifici o sociali nel campo dell'Oftalmologia, della Strabologia , dell'Ipovisione e dello studio dei movimenti oculari.

Soci aderenti : Ortottisti studenti e laureati da meno di tre anni, che, nel corso della formazione post-laurea, desiderino partecipare alle attività sociali.

Soci affiliati: Medici Oculisti e di altre specialità.

L'ammissione dei Soci ordinari, aderenti e affiliati, spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo, dopo esame della domanda di ammissione (firmata da due Soci presentatori) e di un *curriculum vitae*.

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, la qualifica di Socio ordinario e affiliato, si acquista con il pagamento della quota sociale.

I Soci aderenti pagano il 50% della quota sociale; scaduto il triennio di laurea la qualifica viene perduta, ovvero modificata in quella di Socio ordinario, previa presentazione di nuova domanda e di un aggiornamento del *curriculum vitae*.

ARTICOLO 6

Della Quota Sociale

La quota sociale rappresenta la parte principale del patrimonio societario; il suo ammontare viene proposto dal Consiglio Direttivo, in base a motivate finalità societarie, e ratificate dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ed incedibili.

Il versamento della quota sociale, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, dà diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci ed ad esercitare il diritto di voto.

Dopo tre anni consecutivi di morosità la qualità di socio decade, ed il nominativo del Socio è automaticamente depennato dagli elenchi societari.

È in ogni modo esclusa ogni limitazione ai diritti dei soci in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci onorari ed i Soci aderenti, sono esentati dal versamento della quota sociale; la quota dei Soci affiliati è fissata in misura pari al 50% della quota dei Soci ordinari.

ARTICOLO 7

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da oblazioni, da contribuzioni pubbliche e private e dai proventi delle iniziative dell'Associazione, che può anche ricevere donazioni e lasciti.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 8

Organi della Società

Sono organi della Società:

- il Presidente; il Presidente Onorario*
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Revisori.

La figura del Presidente Onorario non ha poteri esecutivi, è una carica puramente onoraria e si individuerà con cadenza triennale fra strabologi emeriti della comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO 9

Dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è costituita dalla riunione di tutti i Soci ordinari e affiliati. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- Approvare annualmente la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- Approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- Nominare i Soci Onorari;
- Nominare il seggio elettorale (in occasione del rinnovo delle cariche sociali) definendo anche la durata delle operazioni di voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario.

La convocazione ai Soci avverrà tramite posta ordinaria almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Se l'Assemblea è convocata nell'ambito dei lavori di congressi e riunioni scientifiche, la convocazione e l'ordine del giorno possono essere stampati sul programma preliminare spedito a tutti i Soci.

ARTICOLO 10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di tanti Soci, che rappresentino almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

ARTICOLO 11

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci Ordinari ed affiliati. I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- Deliberare sulle modifiche di statuto;
- Deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- Deliberare sul trasferimento della sede;
- Deliberare sullo scioglimento della Società, determinandone le modalità e sulla devoluzione del patrimonio;
- Deliberare su ogni altro oggetto che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta sia necessario deliberare sugli argomenti specifici che le competono. La convocazione va effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 12

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Occorrono tuttavia sempre la presenza ed il voto favorevole di almeno metà dei soci, per deliberare modifiche dello Statuto e, di tre quarti di essi, per deliberare lo scioglimento anticipato della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 13

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci ordinari ed affiliati, con specifica indicazione dell'ordine del giorno proposto.

E prevista la pubblicazione delle deliberazioni assembleari e del rendiconto

annuale approvati dall' Assemblea.

ARTICOLO 14

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Società, o in sua assenza, dal Vice-Presidente, con precedenza al più anziano di età. In difetto, l'Assemblea procede all'elezione del proprio Presidente.

ARTICOLO 15

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto. I Soci affiliati non hanno diritto di voto.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ogni Socio rappresenta sé stesso e non può rappresentare nessun socio nemmeno con delega scritta. Può soltanto presentare, a nome di un socio assente, istanze scritte inerenti argomenti all'ordine del giorno.

È ammesso che un socio rappresenti solo un altro socio limitatamente alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto sociale e dello scioglimento anticipato della Società.

ARTICOLO 16

Del Consiglio Direttivo

La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, dei Soci Ordinari e Affiliati, tra i Soci Ordinari. I Consiglieri devono essere eletti tra i Soci Ordinari.;
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e non è rieleggibile per il triennio successivo, ad eccezione di due membri, i quali possono essere rieletti soltanto per altri tre anni. L'eleggibilità è riacquistata dopo tre anni di assenza da ogni carica consiliare.

ARTICOLO 17

Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione si svolge nei tempi e nei luoghi indicati dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Tutti i Soci ordinari possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo uscente almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, sono coordinate da un Seggio elettorale composto da tre Componenti, nominati dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 9. Il più anziano in età, tra i nominati, assume le funzioni di Presidente, il più giovane quella di Segretario del Seggio elettorale.

Il Seggio elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni socio, procede allo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto ed il verbale di nomina i Consiglieri eletti.

ARTICOLO 18

Se durante il mandato triennale venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. La graduatoria resta valida fino alle nuove elezioni.

ARTICOLO 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione della Società, che non siano espressamente riservati all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dal presente Statuto o dalla legge, con facoltà di compiere qualsiasi atto che ravvisi necessario ed opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e coordina l'attività scientifica della Società, mediante l'organizzazione di Congressi, Riunioni Scientifiche, Gruppi di Studio, Corsi di formazione.

La numerazione dei Congressi e delle Riunioni Scientifiche annuali sarà

progressiva.

ARTICOLO 21

Delle cariche consiliari

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, Tesoriere, i quali, avranno rispettivamente il titolo di "*Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere della*" *Società Mediterranea di Ortottica*".

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Al Segretario compete l'istruzione di tutti gli atti societari, la redazione e la conservazione dei verbali consiliari ed assembleari, al Tesoriere la tenuta dei conti sociali e dei rapporti con banche e sportelli postali. Il primo si avvarrà per tutte le necessità inerenti il proprio ufficio di una segreteria operativa ed il secondo della collaborazione di uno studio di consulenza societaria e fiscale. L'onere di tali supporti sarà contrattualmente stabilito di triennio in triennio, al momento dell'insediamento del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o per suo incarico dal Segretario, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo telefax o posta elettronica a tutti i Consiglieri almeno venti giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza il Presidente può dar mandato al Segretario di acquisire pareri a mezzo fax o e-mail.

Atti deliberativi così acquisiti devono essere suffragati dall'invio del parere scritto da parte di tutti i Consiglieri interpellati.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio, validamente costituito, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 23

Del Comitato dei Revisori

Il Comitato dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Dura in carica un triennio, elegge il proprio Presidente e controlla la regolarità della contabilità sociale, fornendone relazione verbale annuale nel corso dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 24

Il presente statuto della Società Mediterranea di Ortottica, entra in vigore dalla data di approvazione, immediatamente.

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.